

di **DON LORENZO SIMONELLI**

RUNTS, iscrizione ramo degli enti religiosi civilmente riconosciuti

L'art. 14 D.M. 15.09.2020, n. 106 precisa le modalità, i documenti e i dati necessari.

Mentre gli artt. 8 e 9, D.M. 106/2020 stabiliscono come avviene l'iscrizione nel RUNTS di un generico ente di Terzo settore che è privo di personalità giuridica e che non intende conseguirla, l'art. 14 presta attenzione agli enti religiosi civilmente riconosciuti che, invece, hanno già piena personalità giuridica ai sensi dei patti, accordi e intese conclusi dalle rispettive confessioni religiose con lo Stato italiano.

Può destare curiosità il fatto che l'art. 14 faccia riferimento agli artt. 8 e 9 e non, invece, al capo II (artt. 15 e ss.) che riguarda gli enti con personalità giuridica. Esiste però una spiegazione: mentre ai sensi dell'art. 15 **l'iscrizione nel RUNTS di un ente con personalità giuridica ha l'effetto di sospendere l'efficacia della iscrizione nel Registro delle persone giuridiche**, quando si tratta di enti religiosi civilmente riconosciuti che istituiscono un ramo la disciplina sul Terzo settore non sostituisce la disciplina dettata dalle leggi che hanno recepito i patti, gli accordi o le intese con le confessioni religiose per quanto riguarda il conferimento della personalità giuridica e l'iscrizione nel predetto registro prefettizio; infatti, **nonostante l'iscrizione dell'ente religioso e del suo ramo nel RUNTS, l'ente rimane iscritto nel Registro delle persone giuridiche**, con tutti gli effetti che ne conseguono.

La necessità di un'apposita disposizione in merito all'iscrizione nel RUNTS di un ente religioso civilmente riconosciuto è data dal fatto che tali enti **partecipano al Terzo settore solo limitatamente al ramo** che, attraverso un regolamento e la costituzione del "patrimonio destinato", individua le attività di interesse generale (ex art. 5 del Codice) e quelle diverse (ex art. 6) che godranno della normativa di favore della Riforma. Pertanto, l'iscrizione nel RUNTS deve avvenire in modo tale da permettere a tutti gli interessati di individuare, anzitutto, le **attività che saranno gestite secondo la normativa del Terzo settore** e, in secondo luogo, di esplicitare anche le particolarità circa il **funzionamento dell'ente religioso** (per es. i soggetti cui compete l'amministrazione del ramo e gli eventuali limiti di potere connessi al sistema dei controlli interni), nonché gli effetti civili dell'eventuale inosservanza delle regole interne alla confessione religiosa in merito alla validità degli atti di amministrazione.

Inoltre, l'art. 14 tratta anche del regolamento ex art. 4, c. 3 del Codice (puntualizzando alcuni contenuti necessari) e del documento che **identifica le poste patrimoniali che costituiscono il patrimonio destinato del ramo** affinché l'iscrizione nel RUNTS dell'ente religioso civilmente riconosciuto possa produrre pienamente gli effetti indicati dal Codice del Terzo Settore.

L'art. 14 precisa, infine, che deve essere **depositato anche il documento rilasciato dall'autorità religiosa che autorizza** l'amministratore dell'ente a iscriverlo nel RUNTS o la dichiarazione che tale autorizzazione non è necessaria. Circa tale documento occorre far riferimento solo all'ordinamento della confessione religiosa, non potendo la normativa statale né disporre la necessità dell'autorizzazione, né definire i contenuti, il soggetto e la procedura da seguire per conseguirla.

Dunque, per quanto si tratti di una precisazione, questa puntualizzazione sollecita gli amministratori degli enti religiosi che intendono iscrivere un ramo nel RUNTS ad attivarsi al fine di acquisire per tempo la dichiarazione dell'autorità religiosa, la cui istruttoria si svolge osservando le sole norme confessionali.